



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351

Mail labour@labourconsulting.com

Pec labourconsulting@legalmail.it

Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 11 febbraio 2019.

Oggetto: Modello OT24 – Domande entro 28.02.2019

Si riepiloga di seguito la disciplina concernente l'oscillazione del tasso di rischio INAIL unitamente all'analisi delle indicazioni relative alla presentazione delle domande di riduzione – Modello OT24

Oscillazione del tasso per prevenzione dopo i primi due anni di attività

I datori di lavoro interessati alla richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, di cui all'art. 24 delle "Modalità di applicazione delle tariffe" (DM 12.12.2000), anche per l'anno 2019, dovranno presentare apposita istanza telematica Mod. OT24 alla sede INAIL competente entro il 28 febbraio 2019.

Tali istanze, finalizzate all'ottenimento della riduzione per il 2019, devono essere ripresentate ogni anno anche dalle aziende che già anno avuto nel 2018 la riduzione del tasso per prevenzione.

Vediamo di seguito quali sono i presupposti per accedere al beneficio, nonché alcuni chiarimenti forniti dall'Istituto con propria circolare n. 179 del 13.12.2001, con nota del 29.11.2004, con nota del 22.11.2005 e con nota 28.11.2006 e successive note annuali.

Tale oscillazione in riduzione è riservata alle sole imprese che abbiano iniziato l'attività da più di due anni e che siano in possesso dei "pre-requisiti", che indichiamo di seguito:

- Nella nota del 13 novembre 2008, l'Istituto ricorda innanzitutto che sulla base di quanto disposto dal Decreto del 24 ottobre 2007, emanato in attuazione dell'art. 1 commi 1175 e 1176 della legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007), la concessione del suddetto beneficio è subordinata, tra l'altro, all'accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo le modalità previste dal decreto in argomento. E' necessaria una regolarità contributiva completa (INPS, INAIL, casse edili) e assicurativa (rischio assicurato), al 31 dicembre 2018, per tutte le PAT intestate allo stesso datore di lavoro. Sarà l'Istituto stesso a verificare internamente la regolarità. Alla stessa data devono sussistere tutte le condizioni utili ad ottenere il cd "Durc interno";
- Regolarità nella osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro sempre alla data del 31.12.2018.

In sintesi:

- l'oscillazione ha efficacia nell'anno di presentazione della domanda, quindi per quest'anno il 2019;
- sia i pre-requisiti suddetti, che i requisiti di miglioria, distinti nelle diverse tipologie di interventi in cui è suddiviso il Mod. OT24, devono però essere esistenti al 31.12 dell'anno precedente, ovvero al 31.12.2018.

La riduzione è determinata dal numero dei lavoratori/anno nel triennio preso a base per il calcolo dell'oscillazione del tasso. La modulazione è la seguente:

- fino a 10 lavoratori / anno = 28% di riduzione;
- da 11 a 50 lavoratori / anno = 18% di riduzione;
- da 51 a 200 lavoratori / anno = 10% di riduzione;
- oltre 200 lavoratori / anno = 5% di riduzione.

Il valore dei lavoratori / anno è dato dal rapporto tra retribuzioni imponibili e retribuzione media annua. Tale valore è indicato nel mod. Tassi applicati (mod. 20sm).

L'INAIL ha reso noto l'aggiornamento del modello OT/24 con comunicazioni nel proprio sito.

Nella procedura online, i vari tipi di interventi, raccolti in 5 sezioni diverse, sono classificati in funzione della loro applicabilità all'intera azienda oppure a singole Pat.

Nel Modello OT24 gli interventi si presentano articolati nelle seguenti quattro sezioni:

A Interventi di carattere generale

B Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale

C Interventi trasversali

D Interventi settoriali generali

E Interventi settoriali.

In particolare, gli interventi trasversali generali (TG) e gli interventi settoriali generali (SG), presenti nelle sezioni A e B e D, si riflettono sull'azienda nel suo complesso e devono essere realizzati su tutte le Pat.

Altri interventi, previsti nelle sezioni C ed E, possono essere realizzati anche su singole Pat.

In generale, gli interventi possono essere realizzati in tutti i settori produttivi, ad eccezione degli interventi settoriali generali (SG) compresi nella sezione D, che possono essere realizzati solo dalle aziende appartenenti a determinati settori produttivi.

Si segnala che sono stati introdotti specifici interventi che fanno riferimento ai grandi gruppi o ai gruppi, nei quali è suddivisa la tariffa dei premi Inail. Ovvero, nel mod. OT24 gli interventi ed i relativi punteggi abbinati, possono essere differenziati in base al "Grande Gruppo" nel quale è classificata l'attività dell'impresa.

Nel caso di accentramento delle posizioni assicurative, gli interventi devono essere realizzati su tutte le sedi.

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari ad almeno 100.

L'Istituto individua per ogni intervento la documentazione che ritiene probante l'attuazione dell'intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, entro il **termine del 28 febbraio 2019**.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, debitamente motivato, è comunicato dal datore di lavoro tramite PEC entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Si suggerisce una attenta analisi delle possibilità di accedere alle agevolazioni con l'ausilio dei consulenti per la gestione della sicurezza. Tale confronto con i consulenti ambientali è infatti necessario per valutare consapevolmente l'opportunità o meno di inoltrare la domanda, tenendo presente che l'istanza espone la ditta stessa al rischio dei possibili controlli ispettivi previsti dalla legge (art. 24 DM 12.12.2000).

Documentazione probante

L'Istituto individua per ogni intervento la documentazione che ritiene probante l'attuazione dell'intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2019, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l'apposita funzionalità disponibile nei Servizi online.

La documentazione prodotta dall'azienda che evidenzia l'effettuazione dell'intervento migliorativo selezionato nell'anno di riferimento deve riportare:

- data;
- firma (in genere del datore di lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei, ad esempio, ad attestare un'emissione formale da parte dell'azienda, a comprovare l'effettiva condivisione da parte delle figure previste dalla legge, ecc.).

Oscillazione per andamento infortunistico aziendale

Trascorsi i primi due anni di attività, il tasso medio può subire una oscillazione sia in aumento che in diminuzione, determinata dai seguenti elementi:

- Andamento degli infortuni, delle malattie professionali e delle rendite attribuite all'azienda;
- Tasso specifico aziendale (rapporto tra oneri sostenuti dall'INAIL e retribuzioni denunciate dal datore di lavoro);
- Numero lavoratori/anno del periodo considerato.

Tale variazione di tasso viene applicata in via automatica dall'Istituto e comunicata con il noto modello 20SM (Tassi applicati).

Oscillazione del tasso nei primi due anni di attività

Per completezza di argomento, riportiamo sinteticamente anche le disposizioni (art. 19 DM 12.12.2000) che consentono l'oscillazione del tasso nei primi due anni di attività.

Nel primo biennio di attività (nuove imprese) è prevista una oscillazione del tasso, in riduzione o in aumento, in misura fissa del 15%, legata agli adempimenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro.

Trattasi perciò di un'unica oscillazione possibile del tasso di tariffa nel primo biennio di attività. In questo periodo infatti non influisce sul tasso l'andamento infortunistico aziendale.

Oscillazione in riduzione

Per ottenere la riduzione del 15% il datore di lavoro deve presentare una specifica istanza telematica – mod. OT/20, da inviare contestualmente all'avvio dell'attività o anche in un momento successivo ma non oltre il primo biennio di attività, fornendo tutti gli elementi utili all'INAIL per accertare l'esistenza dei requisiti richiesti.

Per l'accoglimento della domanda di riduzione è necessario che il datore di lavoro sia in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in materia ambientale.

L'INAIL ha l'obbligo di trasmettere semestralmente agli organi di vigilanza territorialmente competenti, l'elenco delle aziende alle quali è stata applicata la riduzione tariffaria.

Tale segnalazione è rivolta alla verifica dell'effettivo adempimento delle norme in materia ambientale.

Oscillazione in aumento

Qualora, a fronte di verifica, con provvedimenti degli organismi pubblici competenti in materia, risultasse la mancata osservanza delle norme di prevenzione e igiene, l'Istituto può in qualsiasi momento applicare l'aumento del 15% a decorrere dalla data di inizio dei lavori.

Si allega il Manuale INAIL dedicato.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.